


Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di palermo

Da: Direzione CNAPPC [direzione.cnappc@archiworld.it]
Inviato: mercoledì 18 settembre 2013 18.09
A: laura.picciuro@comune.bagheria.pa.it
Cc: architettipalermo@archiworld.it
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio-delibera cipe 79.2012-Bagheria (Palermo)

Si invia la nota relativa all'oggetto. Cordialmente.



OAPPCPA
- PALERMO (PA)

N° Prot.: 0006416

Data: 19/09/2013

Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901
fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piú grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

*One for opportunity
of publicacion e' avvisare
tramite avviso agli iscritti
19/9 VPS*

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Cod. I2
Cod. LMS-OAP-AM-GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000904
Data: 18/09/2013

Amministrazione Comunale
Dirigente III Settore
Dott.ssa Laura Picciurro
BAGHERIA

e, p.c.

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
PALERMO

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio –
delibera cipe 79/2012 –
Bagheria (PALERMO) / Amministrazione Comunale

Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale alcune segnalazioni relative all'iniziativa in oggetto, promossa dal Comune di Bagheria.

Reperito ed esaminato il relativo avviso, si riportano le considerazioni che seguono.

Le finalità di tale procedura, individuati nello stesso avviso, sono di contribuire, con compenso di € 1,00 (euro uno) alla redazione di progetti utili alla partecipazione al bando regionale. Ciò appare in contrasto con la disciplina del Codice dei contratti pubblici (artt.89, 90, 91, 92, etc.), dei principi e disposizioni comunitarie, ricordando che le prestazioni richieste sono servizi dell'allegato II A Categoria 12 del Codice dei contratti.

Inoltre, in base al codice civile ed alla giurisprudenza, "l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c.c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso" (v. Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878). E nello stesso senso la Suprema Corte ha precisato che "il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso" (art. 2233 C.C.).



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

In base all'art. 2233 Cod. civ., sussiste una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575). In ogni caso spetta al professionista un compenso in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

L'elaborazione della progettazione, a favore del Comune, ne riconosce la utilità, stante la richiesta effettuata mediante un avviso pubblico. Diversamente, stante l'assenza del compenso, il Comune non riconosce le spese che verranno anticipate per la realizzazione della progettazione ma, nel contempo, fa trasparire la possibilità che l'adesione all'invito possa costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione dei lavori.

Il bando del Comune di Bagheria, oltre che in violazione ai criteri, disposizioni e principi sopra individuati, costituisce per il Comune medesimo anche un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.

Nel caso di specie, il Comune richiede prestazioni professionali a liberi professionisti, riceve un beneficio a fronte di prestazioni lavorative di carattere intellettuali prestate, senza un accordo espresso, salvo l'irrituale promessa circa la futura e incerta direzione dei lavori, ma previa l'imposizione data dal bando, ed a fronte di indubbi benefici di cui godrà il Comune medesimo.

La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).

(917)



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Per altro aspetto, si osserva come la procedura adottata possa essere assimilata, violandone tuttavia le finalità, al "dialogo tecnico" richiamato tra i considerando della direttiva 2004/18, ove si prevede che *"Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri **a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza**"*.

Appare evidente, pertanto, la dissimulazione di un affidamento di direzione lavori, laddove nell'avviso si indica espressamente che: *"La redazione del progetto potrà costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione dei lavori"*.

Di conseguenza sono violati, oltre alle disposizioni sopra citate, i principi comunitari individuati nella direttiva 2004/18. Ciò assume una particolare importanza considerato che i lavori da realizzare gravano su risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC).

Ne deriva, pertanto, che le modalità di affidamento adottate dal Comune di Bagheria, sono sprovviste di supporto normativo, interno e comunitario.

In conclusione, stante le sopraindicate considerazioni, si diffida il Comune di Bagheria a revocare la procedura in esame; in difetto, ci si riserva ogni azione prevista dalla legge, ritenuta opportuna e di giustizia.

Si rimane in attesa di conoscere le valutazioni dell'Ordine di Palermo, che legge per conoscenza.

Distinti saluti.

Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)